Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 gennaio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 19 GENNAIO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Amministrazione provinciale di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1951. — **« S.A.I.M. », Società Agricola Industriale Meridionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1951. — **Comune di Clusone (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1951. — **Civello-Stabilimenti tessili, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Officine Adige, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1951. — **Società per azioni Canapificio e Jutificio di Nogara, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1951. — **Comune di Fagnano Olona (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1951. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1951. — **Società Grandi alberghi siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1951. — **Società per azioni Officine Maccaferri, in Milano:** Obbligazioni estratte il 31 dicembre 1951. — **Società anonima Funivie Savona-San Giuseppe-Savona, in Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Varazze:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiato il 4 dicembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1951. — **Società per azioni Zuccherificio di Cecina, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1951. — **Municipio di Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione provinciale di Verona:** Elenco delle obbligazioni della Ferrovia Verona-Caprino-Garda sorteggiate il 17 dicembre 1951 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni « Spiritus »:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1951. — **Società italiana per le Strade ferrate del Mediterraneo:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1573.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, effettuato a Roma il 29 luglio 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra, concluso a Roma, a mezzo scambio di lettere, il 29 luglio 1950.

Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione dello scambio di lettere suddetto si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 186 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Spataro

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli

Scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna per lo sblocco dei beni italiani nel Sudan e la liquidazione dei danni sudanesi in relazione alla guerra.

N. 45/557 Roma, 29 luglio 1950

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di informare V E. che, a seguito delle conversazioni che hanno avuto luogo tra l'Ambasciata di S. M. Britannica in Roma e il Ministero degli Affari Esteri relativamente alla restituzione e reintegrazione dei beni, diritti ed interessi italiani nel Sudan e alla definizione dei reclami sudanesi verso l'Italia, è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini:

1) A completa liquidazione di tutti i reclami verso l'Italia o cittadini italiani da parte del Sudan o di cittadini sudanesi per danni sofferti durante le ultime ostilità tra la Gran Bretagna e l'Italia e in conseguenza di queste, il Governo italiano metterà a disposizione del Governo di S. M. Britannica non più tardi del 31 dicembre 1950 la somma di lire sterline 25.000.

2) Il Governo di S. M. Britannica si impegna a regolare in modo definitivo con il Governo del Sudan i reclami di cui al paragrafo precedente, non appena avrà ricevuto tale somma, mentre il Governo italiano ed i cittadini italiani verranno sollevati da ogni ulteriore responsabilità da allora in poi nei confronti di tali reclami.

3) Tutti i beni, diritti ed interessi, nonchè i poteri attribuiti al Custode dei Beni Nemici, da lui attualmente detenuti e appartenenti a persone fisiche o giuridiche italiane residenti e non residenti nel Sudan, oggetto di misure prese dal Governo sudanese in relazione all'ultima guerra mondiale, saranno restituiti agli aventi diritto entro due mesi dalla data della presente Nota, liberi da oneri di qualsiasi genere, eccetto le spese pagabili a norma del *Custodian of Enemy Property Ordinance* (le quali spese sono le stesse di quelle imposte per l'amministrazione di beni immobili) e senza pregiudizio di eventuali azioni e diritti finora non esercitati nei riguardi dei beni restituiti tanto da parte dei proprietari di essi quanto contro i medesimi. Tali eventuali azioni e diritti, sorti sia prima che dopo il sequestro, saranno considerati come se fossero stati sospesi fino alla data della restituzione.

4) I beni da restituire che siano stati oggetto di atti legalmente compiuti dal Custode dei Beni Nemici nel Sudan dalla data del sequestro, non saranno necessariamente restituiti nella loro natura di origine, nel senso che qualora, per esempio, siano stati legalmente venduti, i diritti del proprietario saranno limitati ai proventi della vendita.

5) I crediti postali e telegrafici che siano stati eventualmente sospesi dalle rispettive Amministrazioni saranno regolati conformemente alle convenzioni in vigore.

Ho l'onore di confermare a V E. che il Governo italiano accetta quanto precede. Se il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord è dello stesso avviso, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di V E. vengano considerate come costituenti un accordo tra i nostri due Governi sulla materia.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Sforza

S. E. Sir Victor A. L. Mallet, K. C. M. C., C. V. O.
Ambasciatore di S. M. Britannica — Roma

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

1488/44/50 Rome, 29th July, 1950

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge Your Excellency's Note of today's date in the following terms:

« Mr. Ambassador,

« I have the honour to inform Your Excellency that as a result of the conversations which have taken place between the Embassy of His Britannic Majesty in Rome and the Ministry for Foreign Affairs concerning the restoration and restitution of Italian assets, rights and interests in the Sudan and the settlement of Sudanese claims against Italy, agreement has been reached in the following terms:

« (1) In complete settlement of all claims against Italy or Italian citizens by the Sudan or by Sudanese subjects for damages suffered during and as a result of the late hostilities between Great Britain and Italy, the Italian Government will place at the disposal of His Britannic Majesty's Government not later than the 31st December 1950 the sum of Pounds Sterling 25,000.

« (2) As soon as they have received this sum, His Britannic Majesty's Government undertake to effect with the Sudan Government a final settlement of the claim referred to in the preceding paragraph, for which the Italian Government and Italian citizens will thenceforward bear no further responsibility.

« (3) All assets, rights and interests, as well as the authority vested in and now held by Custodian of Enemy Property belonging to physical or juridical Italian persons resident in the Sudan or otherwise who have been the object of any measure taken by the Sudanese Government in connection with the last world war, shall be restored to the persons entitled within two months from the date of the present Note without charges of any kind other than charges payable under Custodian of Enemy Property Ordinance (which charges are the same as those made for administration of real estate) and without prejudice to any possible un-

discharged rights of action, in respect of property restored, by or against owners thereof. Any such rights of action, whether they accrued before or after seizure, shall be considered as having been suspended until date of restoration.

« (4) The assets to be restored which have been the subject of lawful acts of the Custodian of Enemy Property in the Sudan since the date of seizure will not necessarily be restored in their original state in the sense, for instance, that where the assets were lawfully sold, the rights of the owner will be limited to the proceeds of sale.

« (5) Post and telegraph credits which may have been suspended by the respective Administrations shall be regulated in accordance with current conventions.

« I have the honour to confirm that the terms set out above are acceptable to the Italian Government. If these terms are likewise acceptable to the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland I have the honour to propose that the presente Note and Your Excellency's reply should be regarded as constituting an agreement between our two Governments in this matter. »

In reply I have the honour to confirm that the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland agrees to the foregoing and that they consider that Your Excellency's Note and the present reply should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

PATRICK DEAN
Chargé d'Affaires

His Excellency,
Count Carlo SFORZA
Ministry for Foreign Affairs
Palazzo Chigi — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1574.

Ratifica di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente, modificati in leggi successive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati:

6 settembre 1946, n. 89. — Nuove norme per la concessione delle terre incolte ai contadini.

27 dicembre 1947, n. 1710. — Norme integrative ed interpretative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terre incolte ai contadini.

30 novembre 1946, n. 736. — Concessione all'Associazione italiana della Croce Rossa e all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alle gestioni di servizi sanitari di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi; modificato con legge 26 marzo 1949, n. 163. Abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736.

18 gennaio 1947, n. 133. — Nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; modificato con legge 29 marzo 1949, n. 136. Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133.

21 maggio 1947, n. 564. — Facoltà al Ministro per la difesa di bandire, in deroga alle vigenti norme sul reclutamento ufficiali, un concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo di quindici ufficiali subalterni di complemento dell'AA. r. n.; modificato con legge 1° marzo 1949, n. 116. Decorrenza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'AA. r. n. dei vincitori del concorso di cui al decreto 21 maggio 1947, n. 564.

31 luglio 1947, n. 805. — Concessione di aumento in aggiunta al trattamento economico già attribuito a ciascuna delle famiglie di Cesare Battisti, di Nazario Sauro e di Damiano Chiesa.

12 ottobre 1947, n. 1487. — Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari; modificato con legge 5 novembre 1949, n. 1[illegible]. Proroga, con modificazioni, dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487.

14 febbraio 1948, n. 49. — Rivalutazioni per conguaglio monetario; modificato con legge 1° aprile 1949, n. 94. Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

5 febbraio 1948, n. 61. — Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali; modificato con legge 8 marzo 1949, n. 99. Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

26 gennaio 1948, n. 90. — Modalità di pagamento dell'integrazione bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A.) dell'indennità di caropane e di altre spese dell'Amministrazione dell'interno; modificato con legge 24 novembre 1948, n. 1437. Proroga al 30 giugno 1949 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 90.

31 gennaio 1948, n. 109. — Condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria; modificato con legge 13 luglio 1948, n. 1100. Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109.

19 marzo 1948, n. 249. — Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste; modificato con legge 26 gennaio 1949, n. 20. Nuove disposizioni relative al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e modifica dei termini stabiliti dall'art. 5 del decreto stesso.

27 marzo 1948, n. 396. — Ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolcro e costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore, delle ferrovie Calabro-Lucane; modificato con legge 21 aprile 1949, n. 209. Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396.

19 aprile 1948, n. 556. — Riordinamento e coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi; modificato con legge 1° marzo 1949, n. 51. Modificazioni al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556.

2 aprile 1948, n. 796. — Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni; modificato con legge 14 febbraio 1951, n. 73. Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e dell'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Vanoni — Pacciardi — Fanfani — Malvestiti — Campilli — Rubinacci — Zoli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 22 dicembre 1951, n. 1575.

Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'art. 8 della citata legge, relativi ai lavori la cui esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa medesima.

Per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma, i contratti di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.

Sono altresì comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sugli atti conseguenziali ai contratti di appalto, di cui al primo comma, posti in essere nei rapporti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti dovranno contenere gli estremi di registrazione del contratto di appalto cui essi si riferiscono.

Art. 2.

Ai fini dell'esclusione della ritenuta prevista nella tabella *F* (voce 4 del titolo V) allegata alla legge 17 luglio 1951, n. 575, i mandati di pagamento a favore della Cassa del Mezzogiorno godono dello stesso trattamento fatto ai mandati di pagamento a favore delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1951

EINAUDI

De Gasperi — Piccioni — Sforza — Scelba — Zoli — Vanoni — Pella — Pacciardi — Aldisio — Fanfani — Malvestiti — Spataro — Campilli — Rubinacci — Cappa — La Malfa

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1576.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

N. 1576. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 10. — Frasca

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 4.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, concernente sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951, con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951, che saranno indicati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze e ad interim per il tesoro, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è sospeso, secondo quanto

sarà stabilito nei decreti Ministeriali, di cui all'art. 2, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti, durante il periodo delle alluvioni.

E' parimenti sospeso, secondo quanto sarà stabilito nei decreti Ministeriali, di cui al comma precedente, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei Comuni medesimi, dei contributi assistenziali e consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo determinato nei decreti Ministeriali, di cui al successivo art. 2.

Sui crediti, di cui al precedente comma, devono essere corrisposti gli interessi in misura non superiore al tasso legale per il tempo per cui il pagamento è prorogato.

Sono, inoltre, prorogati sino al 31 dicembre 1952, termini per la presentazione delle domande individua di sgravio, totale o parziale, ai fini dell'applicazioi delle imposte dirette e dei tributi locali, con effetto da giorno in cui si è verificato l'evento, che ha determinato la cessazione o la riduzione dei redditi ».

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Nei decreti Ministeriali previsti nell'art. 1 sar indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto delle alluvioni e mareggiate. la durata del periodo di sospensione dei termini, ci non potrà essere protratta oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli — Vanoni — Aldisio

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 5.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, relativo alla concessione di anticipazioni ai Comuni ed alle Provincie delle zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, concernente la concessione di anticipazioni ai Comuni ed alle Provincie de le zone colpite dalle recenti alluvioni per il pagamento delle competenze al personale dipendente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6.

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I.

Dell'istituzione e dell'ordinamento della Cassa.

Art. 1.

E' istituita la « Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Sono iscritti alla Cassa gli avvocati ed i procuratori che esercitano la libera professione forense con carattere di continuità:

a) sono iscritti di ufficio coloro che sono compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per reddito professionale;

b) sono iscritti su domanda coloro che non risultano compresi nei ruoli predetti perchè non raggiungono il minimo reddito imponibile.

Si procede di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza, degli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli albi professionali.

Il diritto a pensione di guerra non si considera causa d'incompatibilità alla iscrizione alla Cassa.

Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:

a) il presidente;
b) il vice presidente;
c) il Comitato dei delegati;
d) il Consiglio di amministrazione;
e) la Giunta esecutiva;
f) il Collegio dei revisori dei conti;
g) i Consigli dell'Ordine.

Art. 4.

Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato dei delegati e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è supplito da un vice presidente eletto ugualmente e per lo stesso tempo dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi, nominati, in ragione di uno per distretto di Corte di appello con le stesse norme che sono dettate per la elezione dei componenti del Consiglio nazionale forense, dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenziale 24 novembre 1944, n. 382, e dall'art. 1 del decreto-legge presidenziale 21 giugno 1946, n. 6; ed ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) approva il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modificazioni;

c) nomina il Consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera sulle materie indicate agli articoli 41 e 42;

f) esercita tutte le altre attribuzioni prevedute dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica due anni.

Art. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno una volta l'anno dal Presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

Ciascun delegato in relazione al numero complessivo degli iscritti alla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell'Ordine del suo distretto, ha diritto:

a) a un voto se gli iscritti raggiungono il numero di cinquanta o frazione di cinquanta, e a un altro voto se il numero degli iscritti è tra cinquanta e cento;

b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi cento, a un altro voto per ogni cento o frazione di cento se gli iscritti non superano il numero di cinquecento;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere *a*) e *b*) per i primi cinquecento, a un altro voto per ogni duecento o frazione di duecento se il numero degli iscritti supera i cinquecento.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti alla Cassa.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da sette componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima adunanza che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;

b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'art. 52.

Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del reclamo.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque componenti scelti: due dal Consiglio nazionale forense fra gli iscritti alla Cassa; uno dal Ministro di grazia e giustizia; uno dal Ministro delle finanze ed uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14.

I Consigli dell'Ordine esercitano la funzione di assistenza a favore degli iscritti o dei loro familiari.

Art. 15.

Al presidente, ai vice presidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, ai revisori dei conti nominati dal Consiglio nazionale forense sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura dell'indennità dovuta ai revisori dei conti non appartenenti all'Ordine forense sarà determinata dal regolamento.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

Del patrimonio.

Art. 16.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dai beni costituenti il patrimonio dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, soppresso a norma dell'art. 62;

c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1° tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera *b*) dell'articolo precedente;

2° il contributo corrisposto in ogni grado di giurisdizione per ciascun processo civile di cognizione e di esecuzione, per ciascun procedimento speciale, per ciascun procedimento davanti alle giurisdizioni amministrative, tributarie e militari e per ogni procedimento penale;

3° il contributo corrisposto all'atto della registrazione di ogni sentenza o decreto nei procedimenti e giudizi indicati nel n. 2 svoltisi con rappresentanza o difesa di procuratore o di avvocato.

Per le sentenze ed i procedimenti non soggetti a registrazione il contributo è corrisposto all'atto della spedizione della prima copia;

4° la percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori quali ne siano la natura e l'oggetto;

5° il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6° le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;

7° i versamenti volontari degli iscritti;

8° i redditi del patrimonio;

9° ogni altra eventuale entrata.

Art. 18.

I beni indicati nel n. 1 dell'art. 17 sono costituiti da contanti, crediti, titoli ed equipollenti.

Art. 19.

Il contributo stabilito nel n. 2 dell'art. 17 è corrisposto dalle misure seguenti

A) *Giudizi civili.*

1. Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione	L.	25
2. Procedimenti davanti ai pretori	»	100
3. Procedimenti davanti ai Tribunali	»	250
4. Procedimenti davanti alle Corti di appello	»	350
5. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra	»	500

B) *Giudizi penali.*

1. Procedimenti davanti ai pretori . .	L.	100
2. Procedimenti davanti ai Tribunali .	»	200
3. Procedimenti davanti alle Corti di appello ed alle Corti di assise	»	300
4. Procedimenti davanti alla Corte di cassazione . .	»	400

C) *Procedimenti nei quali sia stata fatta costituzione di parte civile.*

1. Davanti ai pretori	L.	150
2. Davanti ai Tribunali	»	300
3. Davanti alle Corti di appello e alle Corti di assise .	»	400
4. Davanti alla Corte di cassazione .	»	500

D) *Giurisdizioni speciali, amministrative e tributarie.*

1. Procedimenti con unico grado di giurisdizione	L.	350

2. Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:

1° grado . . . . L. 250
2° grado . . . . » 350

3. Procedimenti davanti alle Commissioni centrali » 500

Il contributo stabilito nel presente prospetto è unico, qualunque sia il numero delle parti rappresentate dallo stesso procuratore o difese dallo stesso avvocato.

Art. 20.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

Art. 21.

I modi e le forme di riscossione dei contributi previsti dall'art. 19 e le relative sanzioni in caso di inadempienza saranno stabiliti nel regolamento.

Art. 22.

Il contributo previsto dal n. 3 dell'art. 17 è corrisposto presso l'Ufficio del registro, all'atto della registrazione della sentenza, nella seguente misura:

di lire 500 per le sentenze definitive emesse dai Pretori;

di lire 1200 per le sentenze emesse dai Tribunali;

di lire 2000 per le sentenze emesse dalle Corti di appello;

di lire 3000 per le sentenze emesse dalla Corte di cassazione, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e dal Tribunale supremo militare.

La registrazione o la spedizione della prima copia delle sentenze non può aver luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscossione a favore di terzi.

L'Ufficio versa mensilmente alla Cassa l'ammontare di tale riscossione, dedotto l'aggio del due per cento.

Art. 23.

I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti.

Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.

Art. 24.

La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'art. 17 è fissata nella misura seguente:

a) 3 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 5 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 8 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 20 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 25 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera l'inscritto dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

Art. 25.

Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

La misura di tale contributo personale per ogni anno non può essere inferiore alla somma corrispondente alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei contributi determinata a norma dell'art. 51 e la somma di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile sia superiore alla differenza prevista dal comma precedente, l'eccedenza è assegnata al fondo generale di riserva.

Dopo il primo bilancio tecnico, a cura della Cassa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, è compilata la tabella degli indici di maggiorazione del contributo personale per conseguire il diritto alla pensione di riversibilità.

Sino a quando non è pubblicata la tabella prevista dal comma precedente, il coniuge superstite e i figli minori hanno diritto a percepire la somma ancora accreditata nel conto individuale dell'iscritto deceduto, detratti i ratei della pensione riscossi.

Art. 26.

Le rinunzie indicate nel n. 6 dell'art. 17 sono quelle che gli avvocati ed i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma o di qualsiasi altro credito o beneficio a cui abbiano diritto.

Art. 27.

L'iscritto alla Cassa può eseguire versamenti volontari previsti dal n. 7 dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme però, in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale.

I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

Art. 28.

I redditi del patrimonio indicati nel n. 8 dell'art. 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Art. 29.

Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'art. 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale o imprevisto provento.

Art. 30.

Gli iscritti negli albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi e gli avvocati ed i procuratori i quali abbiano acquistato

diritto ad altra pensione anteriormente all'iscrizione in uno degli albi professionali sono tenuti alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli 19, 22 e 24, ma non sono tenuti alla corresponsione del contributo stabilito nell'art. 25.

CAPO III.
Del trattamento di previdenza.

Art. 31.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione o di una somma capitale nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Per provvedere a detto trattamento è istituito per ciascun iscritto un conto individuale.

Art. 32.

La pensione si consegue:

a) dopo 40 anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa con almeno 70 anni di età.

Art. 33.

Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi.

La pensione è riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 34.

La misura della pensione è quella determinata dalle tabelle *A*, *B*, *C* allegate alla presente legge, nel caso in cui non esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilità.

Art. 35.

In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del valore capitale di essa secondo la tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 36.

Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari l'ammontare della pensione, a norma della prima parte dell'art. 27, è determinato dal maggiore capitale accreditato con gli interessi composti e dai coefficienti indicati nella allegata tabella *E* o, nel caso in cui esistano familiari aventi diritto a pensione di riversibilità, dai coefficienti che saranno stabiliti dopo il primo bilancio tecnico.

Art. 37

Qualora l'iscritto risulti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione o del capitale liquidabile sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà e non è dovuto se la quota di ripartizione annuale dei proventi raggiunge la somma di lire 12.000.

Art. 38.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto alla pensione non è tenuto a corrispondere ulteriori contributi personali indicati negli articoli 17 n. 5 e 25 e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 39.

L'avvocato o il procuratore che sia stato iscritto alla Cassa in età non superiore a 35 anni, nei due casi di malattia e di infortunio che importino incapacità assoluta e permanente all'esercizio professionale ha diritto, previa cancellazione dall'albo, a pensione di invalidità purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a lire 300.000.

Il conseguimento della pensione è subordinato, in caso di invalidità dovuta a malattia, alla iscrizione alla Cassa per almeno dieci anni, e in caso di invalidità dovuta ad infortunio, alla condizione che il danno subìto non sia stato adeguatamente risarcito.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina in base alle somme accreditate nel conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione qualora risulti inferiore alle lire 180.000 annue è integrato dalla Cassa al fine di far conseguire la pensione in tale misura nei limiti di spesa non superiore, in ciascun esercizio, al 30 per cento del gettito dei contributi generali diversi dal contributo personale.

Art. 40.

La pensione di invalidità non è riversibile. Se l'ammontare complessivo dei ratei della pensione di invalidità riscossi dall'iscritto prima della sua morte risulti inferiore all'importo delle somme che all'atto della liquidazione della pensione erano accreditate nel suo conto individuale, gli eredi hanno diritto a percepire la differenza.

Art. 41.

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalità di riscossione dei contributi possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 42.

Il Comitato dei delegati, ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, può stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con una indennità di contigenza. La deliberazione ha efficacia per il solo anno finanziario al quale si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazioni del Comitato dei delegati.

L'onere per l'indennità di contingenza non può superare il 10 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dai numeri 2 e 3 dell'art. 17.

Art. 43.

L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dagli albi prima del conseguimento del diritto a pensione ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale purchè siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa.

Nel caso che non sia trascorso tale termine le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Art. 44.

Qualora l'iscritto muoia prima di avere conseguito il diritto alla pensione la liquidazione del capitale accreditato nel suo conto individuale spetta agli eredi e, in mancanza di eredi, le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.

Nel caso in cui il capitale liquidabile sia inferiore a lire 100.000 la Cassa provvede ad integrarlo, previo parere motivato dal Consiglio dell'Ordine sulle condizioni economiche degli interessati. Nel caso di parere contrario il Consiglio stesso deve darne comunicazione agli interessati perchè possano presentare entro il termine di un mese le loro controdeduzioni che sono trasmesse alla Cassa insieme con il parere.

Art. 45.

L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del corrispondente valore capitale, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'art. 51 fino a quando perduri lo stato di morosità.

Art. 46

Alla data di cancellazione dagli albi il conto individuale dell'iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 47.

Agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai proprio iscritti ed ai loro familiari si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione le disposizioni vigenti per i dipendenti dalla Amministrazione dello Stato.

CAPO IV

Del trattamento di assistenza.

Art. 48.

Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze a favore degli iscritti alla Cassa che si trovino in stato di bisogno.

Art. 49.

Per provvedere al trattamento di assistenza sono assegnati ogni anno il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 2 dell'art. 17, il 5 per cento di quelle derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3 e il 25 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4 dello stesso articolo.

Le somme destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. Le somme non erogate devono essere restituite alla Cassa.

CAPO V.

Della gestione finanziaria.

Art. 50.

L'esercizio finanziario annuale della Cassa si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nelle sessioni ordinarie di novembre e di aprile rispettivamente il bilancio preventivo e quello consuntivo e ogni cinque anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di 30 giorni dalla loro approvazione, a tutti i Consigli dell'Ordine e al Ministro di grazia e giustizia.

Ogni anno la Cassa trasmette ai Consigli dell'Ordine l'elenco degli ammessi al trattamento di previdenza con la indicazione delle relative liquidazioni e i Consigli stessi trasmettono alla Cassa l'elenco, senza indicazione di nomi, delle deliberazioni relative alle erogazioni fatte per il trattamento di assistenza.

Art. 51.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dai numeri 2, 3, 4 e 8 dell'art. 17 sono prelevate le somme occorrenti per il trattamento di assistenza a norma dell'art. 49, le somme ocorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e per l'accreditamento degli interessi nei conti individuali e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali.

Art. 52.

La riscossione del contributo annuo e della percentuale delle retribuzioni per incarichi giudiziari non pagata entro tre mesi dalla liquidazione si effettua in sei rate bimestrali e con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e le forme in essa stabiliti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo e della percentuale predetta gli interessati possono proporre reclamo, nei soli casi di errore materiale o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva della Cassa nel termine di un mese dalla notifica dell'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta decide sui reclami degli interessati nel termine di tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 53.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate in titoli di Stato ovvero in titoli di istituti esercenti il credito fondiario.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 54.

Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro

favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge.

Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di età e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno, sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in età superiore ai cinquant'anni, ai termini dell'art. 80, comma primo, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, fino ad un massimo di venticinque quote.

Tale integrazione non è estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza.

Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite.

Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 25 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.

Art. 55.

Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare della quota di accreditamento elevata a lire 36 mila all'anno, per gli avvocati che abbiano superato i 50 anni di età e l'ammontare del contributo personale previsto dall'art. 25, da questi ultimi dovuto, non può essere inferiore alla differenza tra la quota anuale di ripartizione dei proventi determinata a norma delle precedenti disposizioni e la somma di lire 36.000.

Art. 56.

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'art. 28 della legge 1° dicembre 1939, n. 1938, continuano a percepire i relativi assegni.

Qualora le disponibilità del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno deliberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficati.

Gli avvocati ed i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di età è riconosciuto altresì a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possano o non intendano avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'art. 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

1) che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;

2) che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia concesso un trattamento di quiescenza;

3) che il suo reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare sul reddito non abbia superato l'importo di due milioni di lire all'anno ovvero che non risulti iscritto in ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;

4) che abbia esercitato la professione almeno per 20 anni e sia stato iscritto all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore a 10 anni;

5) che abbia pagato regolarmente i contributi dovuti.

Il conseguimento della pensione per trattamento eccezionale di previdenza è subordinato all'iscrizione alla Cassa per almeno 10 anni o al versamento di tanti contributi nella misura stabilita dall'art. 54, comma secondo, quanti sono gli anni che mancano al compimento di 10 anni di iscrizione.

Il periodo di iscrizione alla Cassa o l'ammontare dei contributi previsti dal comma precedente è ridotto a cinque per coloro che all'entrata in vigore della legge hanno compiuto 70 anni di età e non è richiesto per coloro che hanno compiuto il 75° anno di età.

Il conseguimento della pensione non è subordinato alla condizione prevista dal comma quinto e sesto qualora l'inscritto chieda di essere ammesso al trattamento eccezionale di previdenza al compimento del 75° anno di età.

Le somme dovute dal richiedente come contributo integrativo ai sensi del comma quinto e sesto sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età nella quale è ammesso al godimento degli assegni di pensione per trattamento eccezionale di previdenza e sono riscosse con le modalità previste dall'art. 52.

Art. 57.

L'ammissione al trattamento eccezionale di previdenza non è subordinato alla cancellazione dall'albo e la relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge con l'indicazione dell'età nella quale si chiede che abbia inizio il godimento di pensione.

Art. 58.

Il conto individuale dell'iscritto al quale spetta il trattamento eccezionale di previdenza è aumentato di tante quote di lire 12.000 quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 superava gli anni 50, fino al massimo di 25 quote, considerando la frazione di anno come anno intero.

Le quote sono accresciute dell'interesse composto al 1 per cento considerando ciascun versamento come effettuato alla fine di ogni anno.

Se però l'iscritto al compimento del 75° anno di età continua nell'esercizio professionale sono detratte tante quote quanti sono gli anni interi dell'ulteriore esercizio.

Gli assegni di pensione sono aumentabili con versamenti volontari e con l'indennità di contingenza.

Art. 59.

Gli iscritti all'Ente di previdenza, i quali non possono o non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 possono richiedere al compimento del 70° anno di età la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dal l'Ente di previdenza aumentate delle quote di integrazione previste dall'art 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

Art. 60.

Gli iscritti all'Ente di previdenza per un periodo non inferiore ai 5 anni, possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 70° anno di età la liquidazione di una pensione nella misura di lire 360.000 annue o il pagamento in contanti del corrispondente capitale di lire 2.466.000.

L'ammontare del contributo suppletivo è dato dalla differenza fra la somma di lire 2.466.000 e quella accreditata nel conto individuale dell'Ente di previdenza integrata delle somme da accreditare per i successivi versamenti a norma dell'art 55, indicate nella tabella G, degli accreditamenti previsti dall'art. 51 e di tante quote di lire 12.000 a carico della Cassa quanti sono gli anni di cui al 1° gennaio 1952 il richiedente superava gli anni 55. Tali quote sono versate dalla Cassa al momento della liquidazione della pensione o del pagamento del corrispondente capitale e accresciute dell'interesse composto al 4 per cento considerando ogni frazione d'anno come anno intero.

Le somme dovute dal richiedente come contributo suppletivo sono ripartite per il numero di anni intercorrenti fra la sua età all'entrata in vigore della legge e l'età di 70 anni e sono riscosse con le modalità previste dall'art. 52.

L'ammontare degli assegni di pensione o del corrispondente capitale è aumentabile con versamenti volontari o con indennità di contingenza e, a richiesta dell'interessato, può essere ridotto nella misura e con le modalità previste dall'art. 37 quando ne decorrano le condizioni.

Il diritto di riscatto è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esercizio della professione per almeno 20 anni;

b) inscrizione nel ruolo di ricchezza mobile per un reddito professionale medio per un periodo di cinque anni precedente alla entrata in vigore della presente legge non superiore a lire 1.000.000 ovvero non iscrizione in tale ruolo per non aver raggiunto il minimo imponibile;

c) reddito medio accertato, nei cinque anni precedenti alla entrata in vigore della presente legge, ai fini della imposta complementare, inferiore a lire 2 milioni, ovvero non raggiungente il minimo imponibile;

d) regolare pagamento di tutti i contributi dovuti.

La dichiarazione di volersi avvalere del diritto di riscatto deve essere presentata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che ha esercitato il diritto di riscatto qualora receda dall'esercizio professionale prima di aver raggiunto l'età di 70 anni, ha diritto di conseguire con la liquidazione del conto individuale la restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi maturati.

In caso di morte, prima che sia maturato il termine per l'ammissione al trattamento di pensione, anche le quote di riscatto e i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.

Art. 61.

La disposizione prevista dall'art. 25 è applicabile anche in favore del coniuge superstite e dei figli minori degli iscritti ammessi al trattamento eccezionale di previdenza o alla procedura di riscatto.

Art. 62.

Agli oneri derivanti dalle integrazioni previste dagli articoli 56 e 60 la Cassa provvede prelevando ogni anno le somme necessarie dal gettito complessivo dei proventi, esclusi i contributi personali, al netto delle spese di gestione e delle quote per il trattamento di assistenza, prima della ripartizione prevista dal secondo comma dell'art. 51 e dall'art. 55.

Art. 63.

Gli iscritti all'Ente di previdenza che non abbiano esercitato il diritto di riscatto previsto dall'art. 60 possono conseguire l'ammissione al trattamento di pensione dopo almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa, anche se non sono decorsi i termini indicati nell'art. 32 e senza chiedere la cancellazione dall'albo qualora il capitale accreditato nel conto individuale, con le integrazioni previste dall'art 54 e con gli eventuali versamenti volontari, assicuri la liquidazione di assegni di pensione diretta per un importo non inferiore a lire 180 mila annue.

Art. 64.

Gli iscritti all'Ente di previdenza i quali non possono e non intendono avvalersi del diritto al trattamento eccezionale di previdenza o della procedura di riscatto prevista dall'art. 60 o del diritto previsto dall'art. 63 al compimento del 70° anno di età e dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa, anche se non si verifica la loro cancellazione dall'Albo professionale, possono richiedere la liquidazione del conto individuale e conseguire il pagamento delle somme accreditate dall'Ente di previdenza, aumentate delle quote di integrazione previste dall'art. 54 e dei nuovi versamenti obbligatori e volontari effettuati.

L'iscrizione per un anno alla Cassa non è richiesta per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 75 anni di età.

Art. 65.

Gli avvocati ed i procuratori che siano stati iscritti all'Ente di previdenza come esercenti ai termini dello art. 80, primo comma, del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, qualora non abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la pensione di invalidità se concorrano le condizioni previste dall'art. 39 ad eccezione di quella relativa all'età di iscrizione alla Cassa. Agli effetti del decorso del termine dei dieci anni di iscrizione alla Cassa stabilito nell'art. 39 si computano fino al massimo di cinque anche quelli di iscrizione all'Ente di previdenza.

Art. 66.

Il Comitato dei delegati può, con le modalità ed i limiti stabiliti nell'art. 42, disporre l'integrazione degli

assegni per il trattamento eccezionale di previdenza e per pensione liquidatà a norma degli articoli 56, 60 e 65 con l'indennità di contingenza.

Art. 67.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli dell'Ordine provvedono alle nomine dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali, entro il successivo mese, sono convocati dal presidente dell'Ente di previdenza per la elezione del Consiglio di amministrazione.

Art. 68.

Nel primo anno di esercizio della Cassa l'ammontare del contributo personale è dovuto integralmente nella misura di lire 24.000 per gli iscritti con età inferiore ai 50 anni e di lire 36.000 per quelli con età superiore. Dal gettito dei contributi dell'ultimo esercizio dell'Ente di previdenza sono prelevate soltanto le somme necessarie per le spese di gestione, per il trattamento eccezionale di previdenza e quelle da devolvere per l'assistenza a norma dell'art. 49.

Tutte le altre somme, anche se investite in titoli o depositate in conti correnti, meno quelle già accreditate nei conti individuali, costituiscono il primo fondo di riserva generale per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

Art. 69.

L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori è soppresso ed i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa.

La Cassa provvede alla liquidazione del personale dell'Ente di previdenza.

Le leggi 13 aprile 1933, n. 406, 11 dicembre 1939, n. 1938, 29 aprile 1943, n. 433 e i decreti legislativi 12 aprile 1946, n. 445, 17 settembre 1946, n. 331, 9 aprile 1948, n. 627, sono abrogati, salve le disposizioni espressamente richiamate nella presente legge.

Il regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, resta in vigore in quanto applicabile e fino alla pubblicazione del nuovo regolamento.

Art. 70.

Nella prima adunanza il Comitato dei delegati è presieduto dal più anziano d'età.

Art. 71.

La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento d'esecuzione, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

ALLEGATI

TABELLA *A*.

Pensione dopo 40 anni di iscrizione

Età	Pensione diretta senza riversibilità	Pensione con riversibilità
65	268.056	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
66	277.144	
67	286.836	
68	297.156	
69	300.170	
70	319.946	
71	332.474	
72	345.826	
73	360.082	
74	375.330	
75	390.600	
76	408.672	
77	426.162	
78	443.910	
79	462.136	
80 e oltre	480.776	

TABELLA *B*.

Pensione dopo 25 anni d'iscrizione con almeno 70 anni di età

Età	Pensione diretta senza riversibilità	Pensione con riversibilità
70	136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
71	142.050	
72	147.754	
73	153.844	
74	160.360	
75	167.314	
76	174.604	
77	182.078	
78	189.660	
79	197.448	
80 e oltre	205.412	

TABELLA *C*.

Pensione a 70 anni di età con almeno 25 anni di iscrizione

Anni di iscrizione	Pensione senza riversibilità	Pensione con riversibilità
25	136.696	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
26	145.680	
27	155.044	
28	164.806	
29	174.584	
30	185.594	
31	196.656	
32	208.186	
33	220.[illegible]08	
34	232.740	
35	245.806	
36	259.426	
37	273.624	
38	288.426	
39	303.858	
40	319.946	

TABELLA *D*.

Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44

Dopo anni	Indennità *una tantum*	Dopo anni	Indennità *una tantum*
1	24.000	21	788.674
2	49.020	22	843.192
3	75.104	23	906.153
4	102.296	24	968.156
5	130.642	25	1.033.836
6	160.196	26	1.101.704
7	191.004	27	1.172.598
8	223.122	28	1.246.434
9	256.604	29	1.323.408
10	291.508	30	1.403.652
11	327.898	31	1.487.308
12	365.834	32	1.574.518
13	405.382	33	1.647.436
14	44[illegible].610	34	1.760.216
15	489.592	35	1.859.026
16	534.400	36	1.962.034
17	581.112	37	2.069.420
18	629.808	38	2.181.372
19	680.576	39	2.298.086
20	733.500	40	2.419.478

TABELLA *E*.

Assegno vitalizio per ogni lira di capitale

(Coefficiente per determinare l'ammontare della pensione secondo l'età in cui si chiede la liquidazione della pensione a norma dell'art. 36).

Età	Pensione senza riversibilità	Pensione con riversibilità
45	0,0718	Da determinarsi dopo il primo bilancio tecnico.
46	0,0729	
47	0,0741	
48	0,0754	
49	0,0768	
50	0,0783	
51	0,0798	
52	0,0815	
53	0,0833	
54	0,0852	
55	0,0873	
56	0,0895	
57	0,0918	
58	0,0943	
59	0,0970	
60	0,1000	
61	0,1031	
62	0,1064	
63	0,1102	
64	0,1141	
65	0,1185	
66	0,1231	
67	0,1282	
68	0,1336	
69	0,1395	
70	0,1459	
71	0,1529	
72	0,1604	
73	0,1685	
74	0,1772	
75	0,1863	
76	0,1962	
77	0,2068	
78	0,2182	
79	0,2305	
80 e oltre	0,2436	

TABELLA *F*.

Valore di una lira di assegno vitalizio

(Coefficiente per la determinazione del capitale necessario per la pensione d'invalidità a norma degli articoli 39 e 65).

Età	Pensione diretta	Età	Pensione diretta
45	13,9306	63	9,0779
46	13,7229	64	8,7604
47	13,4890	65	8,4406
48	13,2582	66	8,1210
49	13,0194	67	7,8021
50	12,7775	68	7,4834
51	12,5278	69	7,1667
52	12,2711	70	6,8519
53	12,0075	71	6,5408
54	11,7373	72	6,2334
55	11,4608	73	5,9343
56	11,1781	74	5,6447
57	10,8913	75	5,3663
58	10,5996	76	5,0962
59	10,3031	77	4,8360
60	10,0017	78	4,5828
61	9,6979	79	4,3589
62	9,4016	80 e oltre	4,1052

TABELLA *G*.

Capitale liquidabile a norma degli articoli 35, 43, 44 e 55 per gli avvocati che hanno una età superiore ai 50 anni

(Oltre l'ammontare delle somme accreditate nei conti individuali dell'Ente di previdenza, e le quote d'integrazione ai sensi dell'articolo 51).

Dopo anni	Indennità *una tantum* Lire	Dopo anni	Indennità *una tantum* Lire
1	36.000	14	669.915
2	73.530	15	734.288
3	112.650	16	801.600
4	153.444	17	871.668
5	195.963	18	944.712
6	240.294	19	1.020.864
7	286.506	20	1.100.250
8	334.683	21	1.183.011
9	384.905	22	1.269.288
10	437.262	23	1.359.234
11	491.847	24	1.452.490
12	548.751	25	1.550.754
13	608.073		

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 7.

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni, con le seguenti modificazioni:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto fruiscono i profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi delle zone colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate.

Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le iniziative, che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e l'assistenza dei profughi suddetti avvalendosi, oltre che degli uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici, nonchè di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali ».

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi, anche se sostenute da privati, sono a carico dello Stato entro il limite massimo, quando le spese siano sostenute da privati, del sussidio, di cui al successivo comma. I privati hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute dal giorno della richiesta, con la quale dovranno anche provare di aver dato di essa comunicazione ai profughi.

A favore di coloro che non fruiscano della assistenza, di cui al comma precedente, e che versino in stato di bisogno, è concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 250 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, comprensivo dell'indennità prevista dall'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997.

All'atto della cessazione delle provvidenze, di cui ai precedenti comma, a ciascun capo famiglia sarà corrisposto un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 5000 e non superiore a lire 10.000, purchè il suo ritorno in residenza avvenga entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro *ad interim* per il tesoro.

La concessione di tale sussidio non pregiudica in alcun modo l'assistenza prevista per i sinistrati dal successivo art. 3 ».

Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« I profughi ed i sinistrati proprietari di non più di 25 capi di bestiame bovino, i quali abbiano avuto od abbiano il bestiame fuori delle loro aziende agricole in luoghi indicati dagli Ispettorati agrari provinciali, possono ottenere, a cura degli Ispettorati medesimi, la somministrazione di foraggio e di mangime necessario al sostentamento del bestiame stesso.

I pagamento del foraggio e del mangime, forniti a credito, avverrà a mezzo di trattenute, all'atto dela liquidazione dei contributi agli interessati ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per l'assistenza ai sinistrati delle regioni colpite si provvederà mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli enti comunali di assistenza e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per l'interno.

I sinistrati che abbiano perduto l'alloggio e che non abbiano reddito sufficiente al sostentamento o che, comunque, si trovino in gravi accertate condizioni di bisogno, hanno diritto anche se rimasti nelle zone colpite, alla corresponsione del sussidio temporaneo, di cui al secondo comma del l'art. 2 ».

Dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

« Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, è autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni, previste dall'articolo 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte sino al limite massimo di lire duecento milioni ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà fino alla concorrenza di due miliardi di lire mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capito o 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per le ulteriori eventuali occorrenze si provvederà con successive disposizioni legislative ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Pella — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 8.

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1211, concernente disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Spataro

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 10 gennaio 1952, n. 9.

Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'estate e nell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania:

a) agli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

b) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

c) al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria non ancora consegnate ai Consorzi ai sensi dell'art. 44 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base alle norme di detto testo unico e nei modi stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 al ripristino delle opere idrauliche di terza categoria già consegnate ai Consorzi stessi, salvo ricupero del 30 per cento della spesa a carico degli interessati;

d) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali e provinciali che allacciano i Comuni al capoluogo o a la stazione ferroviaria o all'approdo più vicino:

e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto:

f) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza di proprietà di Provincie, Comuni ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, salvo recupero del 30 per cento della spesa in trenta rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo, escluso il recupero per quegli enti i cui bilanci risultino deficitari;

g) al ripristino delle strade comunali e provinciali riconosciute necessarie, salvo ricupero della metà della spesa nei modi di cui alla precedente lettera *f*);

h) alla concessione di contributi in ragione del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;

i) alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale, limitatamente alle opere strettamente necessarie ai fini della abitabilità o dell'uso.

Detti contributi saranno commisurati:

1) al 90 per cento della spesa per i proprietari che non risultino iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non abbiano altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600, riferito al catasto del 1943;

2) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 100.000;

3) al 40 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un reddito imponibile non superiore a lire 150.000.

Ai prestatori d'opera subordinata, pubblici e privati, che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949, per redditi diversi da quelli provenienti dalla prestazione d'opera subordinata, per un reddito imponibile non superiore alle lire 150.000, sarà, in ogni caso, corrisposto il contributo di cui al precedente numero 3).

Il contributo di cui alla presente lettera non potrà superare la somma di lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente numero 1) e di lire 200.000 a vano per gli altri; nè, complessivamente, potrà superare la somma di lire 1.600.000 per ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga;

l) al consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D* ed *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per la illuminazione elettrica e del cimitero.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera *l*) siano da consolidare o trasferire.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 3.

La gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono attribuiti ai Provveditorati alle opere pubbliche e al Magistrato alle acque.

E' in facoltà dei Provveditorati stessi e del Magistrato alle acque, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, semprechè questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso i Provveditorati e il Magistrato alle acque, a mezzo degli Uffici del genio civile, esercitano la vigilanza sulle opere e provvedono alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di pronto soccorso e di somma urgenza, da eseguirsi in base alla presente legge, può provve-

dersi, in quanto necessario, mediante licitazioni o trattative private od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per l'esecuzione di tutti gli altri lavori inerenti alla presente legge si provvederà con gare di appalto o a licitazione privata. Solo in casi eccezionali, riconosciutane la necessità, il Ministro potrà autorizzare, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la trattativa privata o la esecuzione in economia in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede fino alla concorrenza di 20 miliardi:

per 8 miliardi di lire, mediante prelevamento dal fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

per 12 miliardi di lire con le entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento dell'addizionale alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, mano morta, registro, ipotecarie, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, aumento disposto con la legge 2 gennaio 1952, n. 1.

Per le altre eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico autorizzato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della entrata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi decreti saranno stabilite anche le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dalla esecuzione delle opere autorizzate con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio —
Pella — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Avellino, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 15 marzo 1951, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Avellino, per il triennio 1951-1953;

Considerato che il dott. Malzoni Mario è divenuto presidente dell'Ordine dei medici di Avellino e pertanto membro di diritto di quel Consiglio provinciale di sanità, ai sensi dell'art 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Russo Lorenzo fu Luigi è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Avellino, per il triennio 1951-1953, in sostituzione del dott. Malzoni Mario.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1951

EINAUDI

De Gasperi

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1951
Registro Presidenza n. 53, *foglio n.* 519. — Ferrari

(81)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951.

Sostituzione di due membri supplenti del « Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1948, registro Tesoro n. 8, foglio n. 17, che nomina i componenti il « Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra »;

Visto l'art. 1 della legge 24 ottobre 1949, n. 810, riguardante la nomina di due supplenti per ogni membro del Comitato;

Visto il proprio decreto 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1950, registro Tesoro n. 16, foglio n. 270, che nomina i supplenti del « Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra »;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei due supplenti del Comitato dott. Alfonso Lomonaco e dott. Mario Cimmino, direttori capi divisione del Ministero dell'industria e del commercio, impossibilitati a partecipare ai lavori del Comitato per ragioni inerenti al loro ufficio;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati supplenti nel « Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra » i signori:

Lazari dott. Luigi, capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio;

Agretti dott. Carlo Felice, capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio;

in sostituzione dei signori:

Lomonaco dott. Alfonso, direttore capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio;

Cimmino dott. Mario, direttore capo divisione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1951
Registro Tesoro n. 20, foglio n. 205

(211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1951.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, con il quale fu istituito l'Ente autonomo del Flumendosa, avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 15 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1947, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 16, col quale fu nominato vice presidente dell'Ente predetto l'ing. Mario Ruggeri per la durata di quattro anni a decorrere dal 15 luglio 1947 e fino al 14 luglio 1951;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e fino al 14 luglio 1955 l'ing. Luigi Musio è nominato vice presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1951
Registro Lavori pubblici n. 25, foglio n. 194.

(45)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951.

Iscrizione nel ruolo del naviglio militare dello Stato dei CC. TT. « Indomito » e « Impetuoso » e degli A.S. « Centauro » e « Canopo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 novembre 1951:

C.T. « Indomito », C.T. « Impetuoso », A.S. « Centauro » e A.S. « Canopo ».

Il Ministro per la difesa è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1952
Registro Marina, n. 1, foglio n. 58.

(244)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Limana, Mel, Sedico, Sospirolo e Trichiana, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Belluno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° febbraio 1952 per i comuni di Limana, Mel, Sedico, Sospirolo e Trichiana, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Belluno.

Da tale data cessano in detti Comuni le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1951
Registro Finanze n. 29, foglio n. 80. — LESEN

(120)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1951.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima Magazzini generali Aurelio Mecozzi di Milano, per l'istituzione e l'esercizio di una succursale in Genova-Sampierdarena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1950, che autorizza i Magazzini generali Aurelio Mecozzi di Milano all'esercizio di una succursale in Genova-Sampierdarena;

Vista la deliberazione n. 3429 in data 24 agosto 1951, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova che, preso atto della rinuncia dei predetti Magazzini all'esercizio della succursale come sopra autorizzata, propone di revocare la autorizzazione all'uopo concessa;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa con decreto Ministeriale 15 dicembre 1950 alla Società anonima Magazzini generali Aurelio Mecozzi, di Milano, per l'istituzione e l'esercizio di una succursale in Genova-Sampierdarena, via Nicolò Barabino n. 95.

Art. 2.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura di Genova e di Milano sono incaricate di vigilare sulla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1951

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(175)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 stesso mese ed anno, con il quale i signori avv. Alessandro Verdoia ed il cav. Corinzio Tarabbo sono stati nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Biella;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori Pietro Sidro e avv. Marco Tittoni sono nominati, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(113)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1952.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Arezzo ad istituire ed esercire Magazzini generali in Arezzo e provincia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Arezzo per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali in Arezzo e provincia;

Vista la deliberazione n. 384 in data 16 giugno 1951, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario succitato,

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale prezzi di Arezzo il 10 ottobre 1951 per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Arezzo è autorizzato a *gestire, in regime di Magazzini generali*, gli immobili di proprietà siti in Arezzo (località Pescaiola) come stabilimento principale e in Arezzo (località Foro Boario e via Mecenate), Cortona (frazione Camucia), Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Monte San Savino, Sansepolcro e Castel Focognano (frazione Rassina), come succursali, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere rispettivamente del 16 giugno e del 10 ottobre 1951 di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Arezzo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Arezzo è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 7 gennaio 1952.

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(212)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1952.

Costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il *regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375*, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951;

Esaminate le terne proposte dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie nelle quali l'istituto opera con proprie filiali;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è costituito come segue per il prossimo quadriennio:

dai sindaci e dai capi delle Amministrazioni provinciali di Palermo, Catania e Messina, o da chi ne fa le veci, a norma del comma secondo, lettera *a*) dell'art. 7 dello statuto;

dai membri di cui appresso, uno per ogni Provincia in cui il Banco opera:

a) scelti a norma del comma secondo, lettera *b*) dell'art. 7 dello statuto, per le seguenti Provincie:

Bologna: Barbieri avv. Giorgio;
Firenze: Orlandi Araldo;
Genova: Dufour ing. Alessandro;
Milano: De Micheli dott. Alighero;
Roma: Parisi gr. uff. rag. Costantino;
Torino: Vitelli dott. Giovanni Maria;
Trieste: Grioni rag. Giacomo;
Venezia: Barbini Giovanni;

b) scelti a norma del comma secondo lettera *b*) dell'art. 7 dello statuto, d'intesa con il Governo regionale siciliano ai sensi del comma terzo dello stesso articolo, per le Provincie siciliane:

Agrigento: Giglia dott. Luigi fu Giuseppe;
Caltanissetta: Macernò cav. Vincenzo;
Catania: Simili dott. Silvestro;
Enna: Amaradio Luigi;
Messina: Arena prof. avv. Andrea;
Palermo: Terrasi prof. Alfredo;
Ragusa: Alessandrello dott. Gaetano;
Siracusa: Innorta comm. Giuseppe;
Trapani: Anca Martinez comm. Guido;

dal presidente del Consiglio d'amministrazione e dai quattro consiglieri nominati con separati provvedimenti ai sensi degli articoli 14 e 21 dello statuto del Banco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

(362)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1952.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 14 e 21 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Carlo Bazan è nominato per il prossimo quadriennio presidente del Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

(363)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1952.

Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sul a difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 14 del o statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Francesco Orlando e avv. Gesualdo La Rosa Patti sono nominati per il prossimo quadriennio membri del Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

(364)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1952.

Nomina del direttore generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sul a difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 31 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe La Barbera è nominato direttore generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

(365)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare una striscia di terreno in Ponte di Mezzo (Firenze).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 16 novembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 990.000 una striscia di terreno della superficie di mq. 900, retrostante alla Casa della Madre e del Bambino di Firenze (Ponte di Mezzo) da adibire a luogo di ricreazione per gli assistiti.

(159)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno, in Crema.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 novembre 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 1.052.000 una striscia di terreno della superficie di mq 1315, circostante alla Casa della Madre e del Bambino di Crema, per le prevedibili future possibilità di ampliamento della Casa stessa.

(160)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Salvatore Dimartino fu Michelangelo, nato a Ragusa l'11 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Catania nel 1944.

Se ne da notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(222)

Il dott. Roberto Massetti di Roberto, nato a Catanzaro il 17 febbraio 1913 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(223)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio irriguo Cigliano - Borgo d'Ale - Villareggia - Moncrivello, con sede in Cigliano (Vercelli).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 131 in data 3 gennaio 1952, è stato approvato, con modifiche, ai sensi degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio irriguo Cigliano Borgo d'Ale Villareggia Moncrivello, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 4 febbraio 1951.

(176)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911. n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
P. R. 3,50 % (1934)	226718	Fondazione tenente colonnello « Giovanni Paolo Malfatti » a favore dei reggimenti Piemonte Reale Cavalleria, Savoia Cavalleria, Cavalleggeri Aosta e Genova Cavalleria, con vincolo di destinazione	1.995 —
Id.	397663	Fondazione tenente colonnello « Giovanni Paolo Malfatti » per il reggimento Piemonte Reale Cavalleria, sedente in Roma	833 —
Id.	473991 (solo nuda proprietà)	Praga Marco Giorgio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Milano, con usufrutto a Cerini Leonilda fu Adolfo	1.400 —
Id.	204245	Sessa Giuseppina fu Ottavio, moglie di Tarantino Giuseppe, dom. a Roma, con vincolo dotale	2.450 —
Id.	209762	Valli Nadia di Achille, moglie di Castiglione Giovanni, dom. a Olgiate (Como), con usufrutto a Valli Achille fu Pietro	1.015 —
Id.	18466 (solo nuda proprietà)	Giammusso Angelo, Adelaide, Laura, Clelia ed Ugo fu Giuseppe fratelli e sorelle, il primo maggiorenne, gli altri quattro minorenni sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, vedova Giammusso, con usufrutto a favore di quest'ultima	315 —
Id.	113036 (solo nuda proprietà)	Giammusso Angelo fu Giuseppe, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113137 (solo nuda proprietà)	Giammusso Ugo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, con usufrutto a quest'ultima	10,50
Id.	113039 (solo nuda proprietà)	Giammusso Laura fu Giuseppe, moglie di Grande Corrado, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113040 (solo nuda proprietà)	Giammusso Adelaide fu Giuseppe, moglie di D'Alessio Rocco Luigi, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	10,50
Id.	113041 (solo nuda proprietà)	Giammusso Clelia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sterlini Maria fu Gaetano, dom. a Caltanissetta, con usufrutto a quest'ultima	10,50
Rend. 5 % (1935)	206688 (solo nuda proprietà)	Giammusso Ugo fu Giuseppe, dom. a Roma, con usufrutto a Sterlini Maria fu Gaetano	45 —
Id.	163765	Ferro Lo Iacono Carlo Vincenzo di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	715 —
Id.	181154	Zampini Giulia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Porro Carolina	315 —
Id.	181153 (nuda proprietà ed usufrutto)	Zampini Giulia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Porro Carolina, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	785179 (solo usufrutto)	Battaglia Carolina Luigia fu Ernesto, moglie di D'Ippolito Rivotti Battaglia, con usufrutto a Lupo Beatrice Maria Cristina fu Carlo, dom. a Roma	14 —
P. R. 3,50 % (1934)	115309	Lanzerini Antonio fu Giuseppe, dom. a Negrinia (Treviso), con ipoteca a favore dello Stato	87,50
Id.	163336	Capuano Filomena fu Donato, moglie di D'Arcangelo Vincenzo, dom. a Salerno, vincolata per dote	339,50
Rend. 5 % (1935)	164256	Zangari Laura fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Salvi Ida fu Ernesto ved. Zangari, dom. a Ravenna.	2.350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 settembre 1951

(4655) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % (1950)

(3ª *pubblicazione*). AVVISO n. 6

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1950) serie 27ª n. 126 di L. 50.000 di capitale nominale, intestato a Mirri Maria Luisa fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Licinia, ved Mirri, domiciliata a Roma e col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 10 settembre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4654)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 16

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 gennaio 1952

	Dollaro		Dollaro
	—		—
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,92	» Roma	624,88
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,90	» Trieste	624,90
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 19 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,10
Id 3,50 % 1902	64,50
Id 3 % lordo	64,10
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	70,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,75
Id 5 % 1936	90,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,65
Id. 5 % 1960	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949 n. 632, valide per il giorno 19 gennaio 1952:

1 dollaro U. S. A.	L. 624,89
1 dollaro canadese	» 622 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12.50	per franco belga
Danimarca	» 90.4[illegible]	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87.48	» corona norvegese
Olanda	» 164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a dieci posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, riguardante le variazioni nel ruolo tecnico ed amministrativo del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 2, riguardante varianti ai ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la nota n. 84103-12106/2-16 in data 9 agosto 1950 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a dieci posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Vista la legge 3 maggio [illegible], n. [illegible], riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere conseguito presso gli istituti tecnici governativi (sezione commerciale) o il diploma di maturità classica o di maturità scientifica conseguito presso i licei classici o scientifici governativi.

Qualora dal titolo di studio suddetto non risulti la votazione riportata nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante la votazione stessa.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale affari generali Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito presentare entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma, in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati devono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per posti di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato in carta da bollo da L. 32, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per i documenti di cui all'art. 4 numeri 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

f) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

i) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, in virtù della legge 10 ottobre 1950, n. 843, dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, e per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, in virtù della legge 1° ottobre 1951, n. 1140;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2.

Qualora l'istituto presso il quale è stato consegnato il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale e debitamente autenticato, nel quale sia dichiarato che costituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6 Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 62, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

In seguito all'esito di detta visita, il Ministro ha la facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovrano presentare il certificato di esito di leva in bollo da L. 24. Questo certificato, se è rilasciato dal sindaco dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto;

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 32, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione statale di provenienza dovrà precisarne gli estremi del rilascio.

10. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore, dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

11. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo della Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 4 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10 del presente articolo nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 24, dalla quale risulti se siano stati sottoposti o meno a procedimento penale o disciplinare.

12. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dell'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 6, 7 e 8 del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 272, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 2, 5, 6 e 7 purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovrano produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da lire 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi a godere dei relativi benefici con riserva semprechè il riconoscimento stesso avvenga non dopo la data di inizio delle prove orali del concorso;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi per servizio ed i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa,

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940,43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti per servizio e dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per servizio ed i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 40;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p)*, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio Nazionale Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 eranno alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 e dal precedente art. 4 del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo dei Servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto amministrativo;
3) principi di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato:
nozioni di statistica;
nozioni di legislazione mineraria.

Prova facoltativa di lingue estere.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se intenda sostenere l'esame facoltativo, scritto e orale, nelle lingue francese o inglese o tedesca. La prova scritta consisterà in una traduzione, senza vocabolario, di un brano: la prova orale consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dare prova di una conoscenza completa della lingua.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 5°, presidente;

da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 7°;

da tre professori di scuola media superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto. I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per ogni prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova di lingua facoltativa superata, ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei mutilati od invalidi di guerra ed assimilati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, successivamente modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 15 luglio 1950, n. 539 e nella legge 24 luglio 1951, n. 660; agli idonei ex combattenti della guerra 1915-18 e legionari fiumani si osserveranno le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842; agli idonei ex combattenti che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; agli idonei ex combattenti ed assimilati della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, nel regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93 e nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241; agli idonei profughi dei territori di confine ed agli idonei profughi dei territori dell'Africa italiana saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e nel decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; agli idonei orfani di guerra ed assimilati, ed ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra ed assimilati di 1ª categoria, ai sensi dell'art. 25 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, in quanto non risulti possibile l'assegnazione dei posti riservati agli ex combattenti, saranno osservate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180, nella legge 15 luglio 1950, n. 539, nella legge 24 luglio 1951, n. 660 e nella legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di segretario aggiunto in prova nel ruolo amministrativo dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a segretari aggiunti dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina a segretario aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se già impiegati non di ruolo, conserveranno a titolo di assegno personale non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno inviati a prestare servizio in uno dei seguenti uffici minerari distrettuali del Corpo delle miniere nelle sedi di Bergamo, Bologna, Caltanissetta, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias, Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino, Trento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1952
Registro n. 11, foglio n. 191

(270)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a quattordici posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1950, registro Finanze n. 7, foglio n. 15, col quale fu indetto un concorso per esami a quattordici posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1950, registro Finanze n. 16, foglio n. 220, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1951, registro Finanze n. 7, foglio n. 300, col quale fu sostituito un membro della Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della precitata Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti d'ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto riportato prova orale	Voto complessivo
1. Cotilli Francesco	7,833	7,800	15,633
2. Guarini Mario	7,666	7,800	15,466
3. Carandente Giarrusso Giovanni	8,333	7,000	15,333
4. Iannaccone Aurelio	7,500	7,800	15,300
5. Coppa Mario	7,666	7,500	15,166
6. Romani Riccardo	7,000	8,000	15,000
7. Ciardiello Guido	7,083	7,800	14,883
8. Gastaldon Oberdino	7,000	7,600	14,600
9. Iossa Cristofaro	7,083	7,500	14,583
10. Ferrante Francesco	7,000	7,400	14,400
11. Morasca Benedetto	7,000	7,200	14,200
12. Prestifilippo Renato	7,166	7,000	14,166
13. Pelagalli Renzo	7,083	7,000	14,083
14. Tabusso Aldo	7,000	6,900	13,900
15. Luprano Francesco	7,000	6,500	13,500

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Cotilli Francesco
2. Guarini Mario
3. Carandente Giarrusso Giovanni
4. Iannaccone Aurelio
5. Coppa Mario
6. Romani Riccardo
7. Ciardiello Guido
8. Gastaldon Oberdino
9. Iossa Cristofaro
10. Ferrante Francesco
11. Morasca Benedetto
12. Prestifilippo Renato
13. Pelagalli Renzo
14. Tabusso Aldo, invalido di guerra

Art. 3.

Il seguente candidato è dichiarato idoneo del concorso di cui sopra:

Luprano Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1951
Registro Finanze n. 30, foglio n. 198. — LESEN

(283)

Graduatoria del concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, col quale fu indetto un concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1950, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1950, col quale venne sostituito un membro della Commissione;

Visti gli atti della precitata Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950:

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
1. Palma Antonio	8,383	8,70	17,083
2. Bellomo Giuseppe	8,000	8,80	16,800
3. Sanvitale Nicola, partigiano combattente	8,066	8,50	16,566
4. Catania Eusebio, combattente	8,033	8,50	16,533
5. Strano Leonardo	8,233	8,25	16,483
6. Nozzolillo Alfredo, combattente	8,333	8,10	16,433
7. Basso Flavio	8,166	8,00	16,166
8. Orlando Filippo	7,750	8,30	16,050
9. Parri Sergio	7,400	8,60	16,000
10. Citarelli Antonio	7,983	8,00	15,983
11. Casale Francesco, combattente	7,900	8,00	15,900
12. Curvietto Francesco	7,833	8,00	15,833
13. Grandi Domenico	7,800	8,00	15,800
14. Saggese Vincenzo	7,733	8,00	15,733
15. Bodria Alcide	7,700	8,00	15,700
16. De Cesare Luigi	8,083	7,60	15,683
17. Borra Pietro, combattente	7,733	7,90	15,633
18. Bello Domenico	7,366	8,10	15,466
19. Biscaro Odino, invalido	7,900	7,50	15,400
20. Benedetti Mauro	7,666	7,70	15,366
21. Raffa Francesco	7,450	7,90	15,350
22. Morelli Giovanni	7,333	8,00	15,333
23. Mantovani Oscar	7,633	7,60	15,233
24. Meli Pietro	7,316	7,90	15,216
25. La Barbera Luigi	7,233	7,90	15,133
26. Raimondi Dino	7,666	7,30	14,966
27. Ricci Pietro, combattente, reduce prigionia	7,500	7,45	14,950
28. Tombesi Gilberto	7,400	7,50	14,900
29. Improta Carmine	7,666	7,20	14,866
30. Utech Guglielmo	7,000	7,80	14,800
31. Panigadi Glauco	7,650	7,12	14,770
32. Triggiano Antonio	7,400	7,35	14,750
33. Reitano Emilio, combattente, reduce prigionia	7,350	7,38	14,730
34. Laudicina Vincenzo	7,400	7,32	14,720
35. Geppetti Giuliano	7,500	7,20	14,700
36. Trocino Raffaele	7,183	7,50	14,683
37. De Michele Cosimo	7,600	7,05	14,650
38. Vercellotti Luigi	7,533	7,10	14,633
39. Lardani Luigi, combattente, reduce prigionia	7,300	7,30	14,600
40. Medri Enzo, partigiano combattente	7,100	7,45	14,550
41. Spallone Renzo	7,733	6,80	14,533
42. Granato Vincenzo, combattente	7,500	7,00	14,500
43. Loli Angelo	7,133	7,35	14,483
44. Savio Luciano	7,166	7,30	14,466
45. Sartarelli Edmondo, combattente	7,166	7,25	14,416
46. Sangiorgi Fernando	7,000	7,41	14,410
47. Ancillotti Livio	7,000	7,40	14,400
48. Biallo Pasquale	7,483	6,90	14,383
49. Sutera Domenico	7,066	7,30	14,366
50. Vaccarino Carmelo	7,100	7,26	14,360
51. D'Ammora Leo Roberto	7,950	6,40	14,350
52. Alfaro Franco	7,233	7,10	14,333
53. Loiacono Gaetano	7,133	7,18	14,313
54. Bernucci Anteo	7,083	7,20	14,283
55. Santini Giuseppe	7,233	7,00	14,233
56. Ragazzini Emilio	7,333	6,85	14,183
57. Scognamiglio Mario	7,266	6,80	14,066

COGNOME E NOME	Voto medio prove scritte	Voto prova orale	Voto complessivo
58. Samer Ezio	7,000	7,05	14,050
59. Ciccognani Urbani	7,233	6,80	14,033
60. Patrizio Livio, combattente	7,416	6,60	14,016
61. Tili Mario	7,000	7,00	14,000
62. Montebugnoli Libero	7,466	6,50	13,966
63. Lo Campo Mario	7,000	6,95	13,950
64. Sergola Pancrazio	7,166	6,75	13,916
65. Mangano Rocco	7,400	6,50	13,900
66. Barilà Domenico	7,250	6,60	13,850
67. Marziani De Paolis Francesco	7,000	6,80	13,800
68. Ripesi Rolando, partigiano combattente	7,000	6,75	13,750
69. Schiavo Michele	7,066	6,55	13,616
70. Coradeschi Nazzareno	7,100	6,50	13,600
71. Di Baldassarre Benito	7,366	6,20	13,566
72. Barucci Ettore	7,033	6,50	13,533
73. Bellomo Pasquale	7,250	6,00	13,250
74. La Sorsa Nando	7,000	6,15	13,150

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Palma Antonio
2. Bellomo Giuseppe
3. Sanvitale Nicola
4. Catania Eusebio
5. Strano Leonardo
6. Nozzolillo Alfredo
7. Basso Flavio
8. Orlando Filippo
9. Parri Sergio
10. Citarelli Antonio
11. Casale Francesco
12. Curvietto Francesco
13. Grandi Domenico
14. Saggese Vincenzo
15. Bodria Alcide
16. De Cesare Luigi
17. Borra Pietro
18. Bello Domenico
19. Biscaro Odino
20. Benedetti Mauro
21. Raffa Francesco
22. Morelli Giovanni
23. Mantovani Oscar
24. Meli Pietro
25. Ricci Pietro
26. Reitano Emilio
27. Lardani Luigi
28. Medri Enzo
29. Granato Vincenzo
30. Sartarelli Edmondo
31. Patrizio Lidio
32. Ripesi Rolando

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso di cui sopra nell'ordine appresso segnato:

1. La Barbera Luigi
2. Raimondi Dino
3. Tombesi Gilberto
4. Improta Carmine
5. Utech Guglielmo
6. Panigadi Glauco
7. Triggiano Antonio
8. Laudicina Vincenzo
9. Geppetti Giuliano
10. Trocino Raffaele
11. De Michele Cosimo
12. Vercellotti Luigi
13. Spallone Renzo
14. Loli Angelo
15. Savio Luciano
16. Sangiorgi Fernando
17. Ancillotti Livio
18. Biallo Pasquale
19. Sutera Domenico
20. Vaccarino Carmelo
21. D'Ammora Leo Roberto
22. Alfano Franco
23. Loiacono Gaetano
24. Bernucci Anteo
25. Santini Giuseppe
26. Ragazzini Emilio
27. Scognamiglio Mario
28. Samer Ezio
29. Cicognani Urbano
30. Tili Mario
31. Montebugnoli Libero
32. Lo Campo Mario
33. Sergola Pancrazio
34. Mangano Rocco
35. Barilà Domenico
36. Marziani De Paolis Francesco
37. Schiavo Michele
38. Coradeschi Nazzareno
39. Di Baldassarre Benito
40. Barucci Ettore
41. Bellomo Pasquale
42. La Sorsa Nando

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1951
Registro n. 29, *foglio n.* 309. — LESEN

(284)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti per l'ammissione al concorso per esami a ventiquattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 13 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 202, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 282, del 7 dicembre 1951, col quale è stato bandito un concorso per esami a ventiquattro posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, di cui venti posti nella branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati » e quattro posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali »;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto medesimo, il termine di giorni sessanta per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti da parte dei candidati viene a scadere il giorno 5 febbraio 1952;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per il periodo di due mesi il termine di cui sopra;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione da parte dei candidati delle domande e dei prescritti documenti per l'ammissione al concorso di cui alle premesse è prorogato per il periodo di due mesi a decorrere dal 6 febbraio 1952 e cioè fino a tutto il 5 aprile 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1952
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 21. — MANCINI

(301)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 4 giugno 1951, col quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a novantasette posti di geometra erariale in prova nella Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1951, sono incorse inesattezze che si rettificano come segue:

1) in luogo di Quoghi Alcide, candidato al n. 4 della graduatoria dei vincitori, leggasi Cuoghi Alcide;

2) in luogo di De Sogus Antonio, candidato al n. 31 della graduatoria dei vincitori, leggasi: Desogus Antonio;

3) in relazione al candidato Ferrari Giovanni di cui al n. 14 della graduatoria dei vincitori, nella seconda colonna, anzichè punti 8,333, leggasi: punti 8,833.

(302)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con decreto Ministeriale 24 gennaio 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, esteso all'Amministrazione del tesoro con decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1950, registro Tesoro n. 3, foglio n. 64, col quale venne indetto un concorso per esami a

cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale il termine di scadenza dei bandi di concorso già indetti e non scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa, veniva prorogato di giorni trenta e visto il relativo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 1950;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice istituita con decreto Ministeriale 30 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1950, registro n. 12, foglio n. 145;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori nel concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo del gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con decreto Ministeriale del 24 gennaio 1950:

1. Martini Sante . . punti 17,66
2. Gelsomino Michele . . . . . » 17 —
3. Masi Luigi . . . . . . » 16,16
4. Ercolani Eliano . . » 14,66
5. Tamburini Guido, ex combattente . . » 13,33

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse, nell'ordine seguente:

1. D'Orazio Felice . punti 14,50
2. Argentin Piero Vittorio » 14 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 9 agosto 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1951
Registro Tesoro, n. 14, foglio n. 125

(285)

PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. De Masi Vincenzo, designato per la condotta di Ortelle, ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 10 dicembre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. De Masi Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta di Ortelle il dott. De Donno Salvatore di Emanuele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 30 dicembre 1951

Il prefetto: G. MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Raho Angelo, designato per la 3ª condotta di Ugento (frazione Gemini), ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 11 dicembre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Raho Angelo è dichiarato vincitore della 3ª condotta di Ugento (frazione Gemini) il dott. Coluccia Salvatore di Emanuele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 30 dicembre 1951

Il prefetto: G. MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Grasso Antonio, designato per la condotta di Gagliano Capo, deve considerarsi rinunziatario, non avendo fatto pervenire la dichiarazione di accettazione nel termine stabilito;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Grasso Antonio è dichiarato vincitore della condotta di Gagliano Capo il dott. Nicefaro Antonio di Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 30 dicembre 1951

Il prefetto: G. MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Camboa Silvestro di Carmine, designato per la 2ª condotta di Carmiano, si deve considerare rinunziatario alla nomina non avendo fatto pervenire nel prescritto termine la dichiarazione di accettazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Cam[illegible]oa Silvestro è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Carmiano (frazione Magliano) il dott. De Masi Vincenzo fu Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 30 dicembre 1951

Il prefetto: G. MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Pellegrini Pietrangelo fu Giacinto, designato per la 2ª condotta di Veglie, si deve considerare rinunziatario, non avendo fatta pervenire la dichiarazione di accettazione nel termine prestabilito;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Pellegrini Pietrangelo fu Giacinto è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Veglie il dott. Bove Francesco di Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 30 dicembre 1951

Il prefetto: G. MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Marzano Aldo fu Cosimo designato per la 2ª condotta di Ugento ha rinunziato alla nomina in detto Comune come da comunicazione in data 12 dicembre 1951;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Marzano Aldo è dichiarato vincitore della 2ª condotta di Ugento il dott. Franco Arnaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 30 dicembre 1951

Il prefetto: G. MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 12778 del 5 ottobre 1951, col quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Verrienti Carlo, designato per la condotta di Alliste (frazione Felline), deve considerarsi rinunziatario alla nomina in detto Comune non avendo fatto pervenire la dichiarazione di accettazione nel termine stabilito;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

In seguito alla rinunzia del dott. Verrienti Carlo è dichiarato vincitore della condotta di Alliste (frazione Felline) il dott. Grasso Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 30 dicembre 1951

Il prefetto: G. MIGLIORE

(208)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.